

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

QUARTA SEZIONE CIVILE

| Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3024/2015 promossa da: | |
|--|----|
| , con il patrocinio dell'avv. | |
| ANDREA | |
| | |
| , elettivamente domiciliato in VIA | |
| N.115 81100 CASERTApresso il difensore avv. | |
| notrocinio dell'anno ANDREA | il |
| patrocinio dell'avv. ANDREA | |
| | |
| elettivamente domiciliato in VIA N.115 81100 CASERTApresso il difensore av | v. |
| ANDREA | |
| , con il patrocinio dell'av | v. |
| ANDREA et | |
| | |
| N 115 81100 CASERTA process il differenza del ANDRE de | |
| N.115 81100 CASERTApresso il difensore avv. | |
| ATTORE | /1 |
| contro | |
| BANCA . | |
| | |
| | |

CONVENUTO/I

Il Giudice dott.

Pagina 1

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/05/2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista l'istanza ex art. 186 *ter* c.p.c. formulata dalla parte convenuta, istanza alla quale si è opposta

Ritenuto che a prova del fondamento dell'istanza sono stati depositati dalla banca il saldaconto e gli estratti del conto corrente; che, tuttavia, gli stessi non forniscono la prova scritta necessaria ai fini della concessione, giacché, nell'ambito del contraddittorio instaurato, la parte attrice ha rilevato la nullità delle somme richieste a titolo di interessi (violazione della normativa in materia di usura e conseguente non debenza degli interessi) così contestando la documentazione stessa, nella parte in cui sono stati conteggiati gli interessi;

Ritenuto pertanto che allo stato non ricorrono i presupposti per la concessione della predetta ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.;

Considerato che tutte le altre questioni trattate dalle parti non hanno natura assorbente del merito;

Vista la richiesta delle parti di concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla parte convenuta;

Assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. con decorrenza dal 20 giugno 2016; Rinvia la causa all'udienza del 3.11.2016 ad ore 10,30 per la prosecuzione.

Si comunichi.

Bologna, 10 giugno 2016

Il Giudice

